

STUDIO LEGALE TORCICOLO
00195 Roma (RM) – Circonvallazione Clodia, 5
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax. 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it
Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org
Sito: www.giuseppepiotorcicollo.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

SEDE DI ROMA

**RICORSO
CON ISTANZA CAUTELARE**

Per: DEL PINTO DANIELA, nata a ROMA (RM) il 30.07.1984, c.f. DLPDNL84L70H501G, residente a Roma (RM), via Caterina Troiani n. 276 (00144), rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO (c.f.: TRCGPP70P24C349V), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA (RM), CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 5, giusta procura allegata al presente atto **- RICORRENTE -**

Contro: ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., c.f.: 02438750586, con sede legale in Roma (RM), Piazza del Campidoglio n. 1 **- RESISTENTE -**

Per l'annullamento, previa misura cautelare, dei seguenti atti e provvedimenti: punteggio attribuito alla ricorrente all'esito della prova unica del concorso pubblico per 200 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Tecnico Costruzioni,

Ambiente e Territorio, cat. C - posizione economica C1 - Famiglia Tecnica - Codice concorso CUIT/RM, e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, come la graduatoria dei vincitori/idonei di prossima pubblicazione.

Per l'accertamento del diritto della ricorrente, in conseguenza dell'annullamento del suddetto punteggio, ad essere giudicata con giudizio sufficiente, rideterminato considerando come data correttamente la risposta fornita alla domanda censurata (+ 0,65), ovvero, in subordine, rideterminato restituendo la decurtazione subita (+ 0,15), condannando l'amministrazione in forma specifica, ex art. 30, comma 2, del c.p.a. ed art. 2058 c.c. ad incrementare il punteggio attribuito come indicato sopra e nelle conclusioni, e ad inserire la ricorrente nella graduatoria degli idonei.

FATTO

1. L'odierna ricorrente ha partecipato al **concorso pubblico per 200 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, cat. C-posizione economica C1-Famiglia Tecnica-Codice concorso CUIT/RM"**. Roma Capitale ha infatti indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria C (posizione economica C1), per il conferimento di complessivi n. 1050 posti (**doc. 1**), pubblicato in data 07.08.2020 all'Albo pretorio capitolino, sul sito internet istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it, sul sito di Formez PA <http://riqualificazione.formez.it>, e il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 61 del 07.08.2020, per i seguenti profili professionali: 1) n. 250 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di **Istruttore Amministrativo**, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto -

Codice concorso **CUIA/RM**; 2) n. 200 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di **Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio**, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Tecnica - Codice concorso **CUIT/RM**; 3) n. 100 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di **Istruttore Servizi Informatici e Telematici**, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Informatica e Telematica - Codice concorso **CUIS/RM**; 4) n. 500 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di **Istruttore Polizia Locale**, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Vigilanza- Codice concorso **CUIP/RM**.

2. Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, di cui alla nota del DFP-CTS del 15 aprile 2021, Roma Capitale ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive, prevista dall'art. 10, comma 3, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “*Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici*”, eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta unica. Veniva quindi pubblicato, in data 23.04.2021, l'**Avviso recante la modifica al Bando originario (doc. 2)**, nel quale, oltre ad eliminarsi sia la prova preselettiva che la prova orale, veniva ridefinita la prova scritta, che ora diventava **prova unica**, nei seguenti termini: “**Art. 6 - Prova d'esame.** *L'esame consisterà in una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, consistente in un'unica prova volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze proprie del profilo professionale, in relazione alle materie previste, nonché le specifiche attitudini del candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione, mediante la somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta). Nell'ambito della medesima prova un numero di*

quesiti pari a 5 saranno volti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. **La prova scritta**, si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali e avrà una durata di 60 minuti.” Sempre in base al suddetto Avviso, “**la prova d’esame**, si intenderà superata con una **votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi)** e verterà sulle seguenti materie: **Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio - codice concorso CUIT/RM** – elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione; – elementi di legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti Locali in materia di edilizia ed urbanistica, lavori pubblici, espropriazioni per pubblica utilità; – elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali; – elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione, al codice dei contratti pubblici, alla protezione dei dati personali; – elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; – norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; – Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale; – lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.”. Ed ancora: “Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa. In osservanza delle disposizioni di prevenzione dal contagio pandemico, le prove d’esame si svolgeranno con modalità non contestuali, in date diverse per gruppi di candidati, assicurando in modo trasparente l’omogeneità delle materie e del grado di difficoltà dei quesiti somministrati nelle diverse date di esame”. Ed infine: “A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - **Risposta esatta: +0,50 punti**; - **Mancata risposta: 0 punti**; - **Risposta errata: -0,15 punti**....Sono considerati idonei alla prova d’esame i candidati che abbiano riportato una votazione minima di **21/30**

(ventuno/trentesimi). Gli esiti della correzione delle prove, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet dell'affidatario del servizio <http://riqualificazione.formez.it>, con valore di notifica”.

3. Per effetto delle suddette disposizioni, lo specifico concorso per il profilo professionale di **“Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio” (200 posti)**, invece che tenersi in un unico giorno, veniva suddiviso in più giorni e sessioni. L’odierna ricorrente ha quindi partecipato, nel suddetto concorso, alla **1^a sessione del 06.07.2021 alle ore 14:30 (doc. 3)**, conseguendo il voto di **20.85/30 (doc. 4)**, al di sotto della sufficienza (21/30) per **0,15 punti**.

4. La sessione suindicata ha visto, tuttavia, presenti nel relativo questionario 2 errori. Il primo errore era contenuto con riferimento alla domanda n. 19 (vertente sulla conoscenza dell’inglese). Infatti, la domanda è *“let...come in”*, e il candidato doveva indicare quale parola inserire al posto dei puntini; ma in sede di correzione veniva considerata come risposta corretta, fra le 3, quella *“his”*, anziché *“him”*! Per tale motivo, sia la ricorrente che tanti altri candidati si vedevano non attribuire 0,50 punti e si vedevano sottrarre 0,15 punti, in quanto la loro risposta (*“him”*) veniva considerata errata, quando in realtà essa era corretta. La ricorrente, perciò, in un primo tempo si vedeva attribuire il punteggio di *“20,20”*. A seguito di istanza di correzione in autotutela, la Commissione decideva di rideterminare il punteggio dei candidati, considerando come giusta la risposta *“him”*. La ricorrente, perciò, passava da 20,20 a *“20.85 punti”* (v. doc. 4).

Oltre a tale errore, però (poi corretto dalla commissione), nella suddetta sessione di esame era presente un altro errore, stavolta contenuto nella stessa *“formulazione della domanda”*. La **domanda n. 25**, infatti, recita: ***“A norma di quanto dispone la Legge Quadro sui lavori pubblici, fino a quale importo sono ammessi i lavori in economia?”***. Venivano indicate le seguenti risposte: ***“500.000 euro”***; ***“Non sono disciplinati”***; ***“50.000 euro”***. Orbene, la ricorrente

ha risposto “**50.000 euro**”. Secondo il questionario, invece, la risposta giusta era “**Non sono disciplinati**”. Tuttavia, seguendo il tenore letterale della domanda, che fa riferimento alla “**Legge Quadro sui lavori pubblici**”, la ricorrente ha ritenuto corretto rispondere nel senso che i “**lavori in economia**” sono “ammessi”, sia pure fino all’importo di “euro 50.000”. Infatti, durante la vigenza della “**Legge Quadro sui lavori pubblici**” (legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta appunto “**Legge quadro in materia di lavori pubblici**”, altrimenti nota come “**legge Merloni**”), nel testo rimasto vigente con le successive disposizioni normative di integrazione e di attuazione, erano previsti i “**lavori in economia**”. In particolare, è alla fine negli anni novanta - a seguito del differenziarsi della legislazione dei lavori pubblici dalla generale normativa dei contratti – che le “**spese in economia**” hanno ricevuto una apposita regolazione: e così, quelle pertinenti ai **lavori** sono state disciplinate nel **regolamento di cui al DPR n. 554/99** e negli appositi regolamenti delle stazioni appaltanti; quelle inerenti alla acquisizione di beni e servizi hanno trovato prescrizioni nel regolamento n. 384/01 per le amministrazioni statali e negli appositi regolamenti per le altre stazioni appaltanti. E’ però con il successivo “**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**”, di cui al **D.Lgs 12.04.2006 n. 163**, in particolare nell’art. 125, che la disciplina dei “**lavori in economia**” trova una sua organica disciplina. L’art. 125 del Codice delinea una sorta di “disciplina quadro” delle “**spese in economia**”, rinviando, per la normativa di dettaglio, al regolamento di attuazione, da emanarsi ai sensi dell’art. 5. Orbene, secondo il succitato art. 125, “**1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario....5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro....”**. Tale disciplina è stata poi abrogata con l’entrata in vigore del **D.Lgs. 50/2016**, cd. “**Nuovo Codice dei contratti pubblici**”. E quindi è solo con l’entrata in vigore

del suddetto nuovo “Codice” che i “lavori in economia”, salvo particolari eccezioni, sono stati eliminati, e dunque può dirsi che essi “non sono disciplinati”. Fino al 2016, invece, erano “disciplinati”, e tale disciplina era risalente già al DPR n. 554/1999 che a sua volta costituiva disciplina di attuazione della cd. “Legge Quadro dei lavori pubblici”.

Ne deriva che, per come è stata formulata la domanda, la risposta fornita dalla ricorrente non può dirsi “errata”!

Ed invero, la domanda parla di “**Legge Quadro sui lavori pubblici**”, che è una espressione che si riferisce inequivocabilmente alla **legge Merloni del 1994**. Nel vigore della legge Merloni, sia pure in sede di Regolamento di attuazione di cui al **DPR 554/99**, sono stati compiutamente “disciplinati” i “lavori in economia” (v. art. 88). Detta disciplina è rimasta anche nel primo “Codice” dei “contratti pubblici”, all’art. 125. **L’art. 125**, da parte sua, secondo tutti i commentatori era considerato la “**disciplina quadro**” dei “**lavori in economia**”. Orbene, è evidente che la ricorrente, per come è “formulata” la domanda nel questionario, o avrà pensato alla “Legge Quadro sui lavori pubblici”, oppure all’art. 125 del successivo “Codice dei contratti pubblici”, noto come “disciplina quadro” dei “lavori in economia”, in ogni caso ha pensato a qualcosa che rimanda alla “possibilità”, e non alla “non previsione” dei cd. “lavori in economia”. Infatti, secondo detta disciplina, i “lavori in economia” erano “disciplinati”, e peraltro vi era un limite dell’importo massimo di “50.000 euro”, relativamente ai “lavori” in “amministrazione diretta”. La risposta fornita dalla ricorrente, se quindi correlata logicamente alla domanda, per come è stata formulata, deve ritenersi senz’altro “corretta”! In tal caso, **la ricorrente avrebbe diritto a farsi accreditare almeno + 0,65**. Infatti, essa ha subito la decurtazione di -0,15, per essere la sua risposta stata ritenuta “errata”, e non ha conseguito l’accredito di + 0,50, che avrebbe conseguito se la sua risposta fosse stata ritenuta “giusta”. Così pervenendo al punteggio di **21,50**, e non 20,85, che allo stato le risulta attribuito!

In subordine, anche a voler ritenere che la risposta fornita dalla ricorrente non fosse “giusta” (qualora si enfatizzi il fatto che, secondo la suddetta “disciplina quadro dei lavori in economia”, in realtà i “lavori in economia”, considerando il “cottimo fiduciario”, potevano arrivare fino a “200.000 euro”), resterebbe il fatto che la domanda è comunque “mal formulata”, e per come è formulata la domanda, che rimanda alla “Legge Quadro sui lavori pubblici”, e non certo al “Codice dei contratti pubblici”, neppure la risposta ritenuta “giusta” dal Questionario, cioè “non sono disciplinati”, può dirsi esatta, perché invece, come si è visto, nel vigore della “legge quadro” i “lavori in economia” erano “disciplinati”. Ne deriva che, almeno **la “decurtazione” subita al punteggio pari a – 0,15, andrebbe reintegrata**, così portando la ricorrente al punteggio di 21/30, cioè alla “sufficienza”!

5. All’esito di tutte le sessioni, e dopo avere espletato le selezioni anche per gli ulteriori profili professionali, di recente è stato pubblicato **l’elenco dei 120 soggetti risultati idonei nel profilo di Istruttore Tecnico (doc. 5)**. Al momento non è ancora stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori, ma già allo stato è possibile affermare che **non è presente alcun soggetto controinteressato all’annullamento del provvedimento impugnato**, dal momento che, da un lato, l’annullamento del giudizio impugnato ha effetto solo per la ricorrente e non esplica i suoi effetti anche per gli altri partecipanti al concorso (v., per un caso analogo, Tar Lazio-Roma, Sezione I, sentenza n. 7346/2021), dall’altro lato, gli idonei presenti in elenco sono solo 120, a fronte di ben 200 posti messi a bando.

Con il presente ricorso si impugna il giudizio in oggetto, per i seguenti

MOTIVI

Erronea formulazione del quesito n. 25, nella versione contenuta nel test somministrato alla ricorrente, eccesso di potere per arbitrarietà, travisamento,

irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, violazione dei principi che debbono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla.

Con riferimento alle censure volte a contestare la correttezza delle risposte previste dai questionari a risposte multiple utilizzati nelle prove dei concorsi pubblici la giurisprudenza ha costantemente affermato che tali doglianze investono valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione in sede di predisposizione e di validazione dei quesiti, involgendo, in sostanza, un sindacato sulla discrezionalità tecnica, riservata costituzionalmente all'Amministrazione. Al riguardo è stato affermato che, nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, *“la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto”* (così Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. III bis, 5 febbraio 2021, n. 1529, cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670, che afferma che *“Qualora sia dedotto l'errore che l'amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte a quiz si sconfinava nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché - quanto al parametro-limite logico inferiore di tale sfera di discrezionalità -, della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità”). Rientra, pertanto, nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti individuare la risposta corretta, tutte le volte*

che essa sia frutto di una visione culturale, scientifica e professionale e rimanga nei limiti complessivi della attendibilità obiettiva e della non manifesta incongruenza/travisamento/illogicità rispetto ai fatti assunti a presupposto (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 gennaio 2021, n. 901). Tuttavia, affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, **siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti**. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera **chiara, non incompleta o ambigua**, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, **risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta**. Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

La **domanda n. 25**, presente nel questionario somministrato alla ricorrente, recita: ***“A norma di quanto dispone la Legge Quadro sui lavori pubblici, fino a quale importo sono ammessi i lavori in economia?”***. Venivano indicate le seguenti risposte: ***“500.000 euro”***; ***“Non sono disciplinati”***; ***“50.000 euro”***. Orbene, la ricorrente ha risposto ***“50.000 euro”***. Secondo il questionario, invece, la risposta giusta era ***“Non sono disciplinati”***. Tuttavia, seguendo il tenore

letterale della domanda, che fa riferimento alla “*Legge Quadro sui lavori pubblici*”, la ricorrente ha ritenuto corretto rispondere nel senso che i “*lavori in economia*” sono “ammessi”, sia pure fino all’importo di “euro 50.000”. Infatti, durante la vigenza della “*Legge Quadro sui lavori pubblici*” (legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta appunto “*Legge quadro in materia di lavori pubblici*”, altrimenti nota come “legge Merloni”), nel testo rimasto vigente con le successive disposizioni normative di integrazione e di attuazione, erano previsti i “*lavori in economia*”. In particolare, è alla fine negli anni novanta - a seguito del differenziarsi della legislazione dei lavori pubblici dalla generale normativa dei contratti – che le “spese in economia” hanno ricevuto una apposita regolazione: e così, quelle pertinenti ai **lavori** sono state disciplinate nel **regolamento di cui al DPR n. 554/99** e negli appositi regolamenti delle stazioni appaltanti; quelle inerenti alla acquisizione di beni e servizi hanno trovato prescrizioni nel regolamento n. 384/01 per le amministrazioni statali e negli appositi regolamenti per le altre stazioni appaltanti. E’ però con il successivo “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, di cui al **D. Lgs 12.04.2006 n. 163**, in particolare nell’art. 125, che la disciplina dei “*lavori in economia*” trova una sua organica disciplina. L’art. 125 del Codice delinea una sorta di “disciplina quadro” delle “spese in economia”, rinviando, per la normativa di dettaglio, al regolamento di attuazione, da emanarsi ai sensi dell’art. 5. Orbene, secondo il succitato art. 125, “*1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario....5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro....*”. Tale disciplina è stata poi abrogata con l’entrata in vigore del **D. Lgs. 50/2016**, cd. “*Nuovo Codice dei contratti pubblici*”. E quindi solo con l’entrata in vigore del suddetto nuovo “*Codice*” i “*lavori in economia*”, salvo particolari eccezioni, sono stati eliminati, e dunque può dirsi che essi “*non*

sono disciplinati”. Fino al 2016, invece, erano “disciplinati”, e tale disciplina era risalente già al DPR n. 554/1999 che a sua volta costituiva disciplina di attuazione della cd. “Legge Quadro dei lavori pubblici”.

Ne deriva che, per come è stata formulata la domanda, la risposta fornita dalla ricorrente non può dirsi “errata”!

Ed invero, la domanda parla di “Legge Quadro sui lavori pubblici”, che è una espressione che si riferisce inequivocabilmente alla **legge Merloni del 1994**. Nel vigore della legge Merloni, sia pure in sede di Regolamento di attuazione di cui al **DPR 554/99**, sono stati compiutamente “disciplinati” i “lavori in economia” (v. art. 88). Detta disciplina è rimasta anche nel primo “Codice” dei “contratti pubblici”, all’art. 125. **L’art. 125**, da parte sua, secondo tutti i commentari era considerato la “disciplina quadro” dei “lavori in economia”. Orbene, è evidente che la ricorrente, per come è “formulata” la domanda nel questionario, o avrà pensato alla “Legge Quadro sui lavori pubblici”, oppure all’art. 125 del successivo “Codice dei contratti pubblici”, noto come “disciplina quadro” dei “lavori in economia”, in ogni caso ha pensato a qualcosa che rimanda alla “possibilità”, e non alla “non previsione” dei cd. “lavori in economia”. Infatti, secondo detta disciplina, i “lavori in economia” erano “disciplinati”, e peraltro vi era un limite dell’importo massimo di “50.000 euro”, relativamente ai “lavori” in “amministrazione diretta”. La risposta fornita dalla ricorrente, se quindi correlata logicamente alla domanda, per come è stata formulata, deve ritenersi senz’altro “corretta”! In tal caso, la ricorrente avrebbe diritto a farsi accreditare almeno + 0,65. Infatti, essa ha subito la decurtazione di -0,15, per essere la sua risposta stata ritenuta “errata”, e non ha conseguito l’accredito di + 0,50, che avrebbe conseguito se la sua risposta fosse stata ritenuta “giusta”. Così pervenendo al punteggio di **21,50**, e non 20,85, che allo stato le risulta attribuito!

In subordine, anche a voler ritenere che la risposta fornita dalla ricorrente non fosse “giusta” (qualora si enfatizzi il fatto che, secondo la suddetta “disciplina

quadro dei lavori in economia”, in realtà i “lavori in economia”, considerando il “cottimo fiduciario”, potevano arrivare fino a “200.000 euro”), resterebbe il fatto che la domanda è comunque “mal formulata”, e per come è formulata la domanda, che rimanda alla “Legge Quadro sui lavori pubblici”, e non certo al “Codice dei contratti pubblici”, neppure la risposta ritenuta “giusta” dal Questionario, cioè “*Non sono disciplinati*”, può dirsi esatta, perché invece, come si è visto, nel vigore della “legge quadro” i “lavori in economia” erano “disciplinati”. Ne deriva che, almeno **la “decurtazione” subita al punteggio pari a – 0,15, andrebbe reintegrata**, così portando la ricorrente al punteggio di 21/30, cioè alla “sufficienza”!

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede all’adito Tribunale di voler sospendere l’efficacia degli atti impugnati, o volere adottare altra idonea misura cautelare, affinché i posti oggetto del concorso non vengano fra breve assegnati ai vincitori, frustando le legittime aspettative della ricorrente che ha interesse all’accertamento della propria “idoneità”.

Tanto premesso, il sottoscritto Avvocato, in nome e per conto della signora suindicata, chiede all’Ill. mo Tribunale di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Annulare gli atti indicati in epigrafe, previa sospensione di efficacia od altra misura cautelare, ed accertare il diritto ad un punteggio pari a 21.50/30, attribuendo alla ricorrente + 0,65 per la risposta fornita alla domanda censurata. In subordine, accertare il diritto ad un punteggio pari a 21/30, restituendo la decurtazione subita, pari a 0,15. Con vittoria di spese.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, ed è versato il contributo unificato di euro 325, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Roma, 4 ottobre 2021

Avv. Giuseppe Pio Torricollo

Firmato digitalmente da: Giuseppe Pio Torricollo
Motivo: AVVOCATO
Luogo: ROMA
Data: 05/10/2021 15:24:07